



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMILO IV 11 3 0128398



23/03/2011

Roma

PDC: Col. Giovanni SANTORELLI

tel.: 50440 (06517050440)

e-mail: r4d11s0@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.//.

OGGETTO: Indennità di volo e indennità supplementare di pronto intervento aereo per il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo, collocato in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato)

^^^ ^^

Rife. f.n. 6/300/39-1 in data 7 marzo 2011.

^^^ ^^

1. Codesto Comando, con il foglio a riferimento, ha chiesto se l'indennità di volo e l'indennità supplementare di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo, di cui agli articoli 6 e 13, comma 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, possano essere corrisposte ad un militare specialista di elicottero, impiegato presso un nucleo elicotteri, al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per congedo per assistere la moglie portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi della normativa indicata in oggetto.
2. In via preliminare si precisa che l'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevedeva inizialmente, tra l'altro, che il lavoratore, solo per l'assistenza del figlio, aveva diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e che durante tale periodo allo stesso spettava un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, risultando il medesimo periodo coperto da contribuzione figurativa. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 158 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 sopra citato nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo in argomento, estendendo così anche a quest'ultimo il beneficio in esame.
3. Ciò premesso, durante tale periodo di astensione dal servizio il richiedente ha diritto a percepire un'indennità di importo corrispondente all'ultima retribuzione percepita durante l'ultimo mese di servizio antecedente al congedo, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; nel periodo di percezione della suddetta indennità non trovano applicazione gli aumenti stipendiali stabiliti nei decreti di recepimento dei provvedimenti di concertazione per il personale. Nello stesso periodo di congedo al personale interessato non può essere corrisposto il trattamento economico accessorio, con la conseguenza di dover attribuire la sola indennità di impiego operativo di base maggiorata da eventuali trascinamenti.

./.

4. Con riferimento al caso di specie, è opportuno precisare che l'art. 6, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 prevede la corresponsione dell'indennità di volo al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo, purchè effettivamente impiegato nel servizio aereo, in possesso delle prescritte abilitazioni, inserito nei contingenti massimi stabiliti per il reparto di volo di appartenenza ed aventi le abilitazioni in corso di validità, in presenza di periodi minimi di attività volativa effettuata. In altri termini, l'indennità di volo per equipaggi fissi di volo è un emolumento strettamente connesso ad una peculiare situazione di impiego avente lo scopo di compensare il maggior impegno richiesto, in via continuativa, nell'espletamento di particolari e specifiche mansioni.

Per ciò che concerne l'indennità supplementare prevista dall'art. 13, comma 3 della legge n. 78/1983 sopra citata, si sottolinea che tale emolumento viene corrisposto al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo in servizio presso gruppi, squadriglie e reparti di volo "mantenuti in stato costante di pronto intervento".

5. Alla luce di quanto sopra esposto si comunica che durante il periodo di astensione dal servizio, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo indicato in epigrafe, al personale richiedente non possono essere attribuite l'indennità di volo e l'indennità supplementare di pronto intervento aereo per gli equipaggi fissi di volo e, comunque, tutti quegli emolumenti costituenti trattamento economico accessorio, strettamente correlati alla presenza in servizio (circolare I.N.P.D.A.P. n. 31 in data 12 maggio 2004).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirigente BERARDINELLI Dr. Concezio)

MINUTA		
11^Divisione		
Compilatore	Magg. Giannice	<i>Magg. Giannice</i>
Revisore	Ten. Col. De Lucia	<i>Ten. Col. De Lucia</i>
Capo Sezione	Magg. Giannice	<i>Magg. Giannice</i>
Direttore Divisione	Col. Santorelli	<i>Col. Santorelli</i>
Coord. IV Reparto	Col. Castelluccio	<i>Col. Castelluccio</i>

Allegato al foglio n. M_D GMIL0 IV 3 128358 in data 23 marzo 2011

A
COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direzione di amministrazione
Viale Romania, 45

00197 - ROMA -

e, per conoscenza:

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFORZE
Via Marsala, 104

00185 - ROMA -

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Direzione di amministrazione
Via della Scala, 60/C

50123 - FIRENZE -

MARINA MILITARE
Centro di responsabilità amministrativa
Ufficio generale
Piazza della Marina, 4

00196 - ROMA -

COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE
Servizio di commissariato e amministrazione
Viale dell'Università, 4

00185 - ROMA -